



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - in composizione monocratica ed in persona del suo Giudice Onorario, dr. [REDACTED] all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 7696 / 2015 r.g., vertente

tra

[REDACTED] nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. *Maurizio Maria Guerra* del Foro di Macerata e *Paolo Guerra* del Foro di Roma, elettivamente domiciliato a Palermo nella via Marchese di Villabianca, n. 82, presso lo Studio Legale Associato Guerra per procura in atti;

ricorrente

e

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" - P.I. 05841770828 - in persona del Commissario, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Palermo, Piazza Nicola Leotta n.4;

e

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

resistenti

avente ad oggetto: riconoscimento *status* vittima del dovere;

conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26/06/2015 [REDACTED] - premesso: di essere stato assunto nel 1976 dall'allora Ente Provinciale Ospedaliero Oncologico "M. Ascoli" (oggi A.R.N.A.S.) con la qualifica di Infermiere Professionale, addetto al Reparto di Radioterapia Medicina e Chirurgia e di essere stato fin dall'inizio classificato come "*professionalmente esposto a rischio di radiazioni ionizzanti*"; di avere fin per tutto il corso della sua professione assistito i pazienti senza alcuna protezione e senza alcun controllo, avendo prestato servizio senza preventive informazioni sulle modalità operative necessarie ad evitare dannose esposizioni e senza dotazione di alcun mezzo di protezione; di essere stato anche assegnato dal 1981 e fino al 1997 al Servizio di Fisica Sanitaria per la sorveglianza delle fonti di radiazioni ionizzanti presenti nell'allora ex USL 58, avendo effettuato misurazioni e controlli su tutte le sorgenti radiogene ivi presenti; di essere stato sempre qualificato durante l'intero periodo lavorativo (1976-2002) come appartenente al "*personale professionalmente esposto a rischio di radiazioni ionizzanti*"; di aver avuto diagnosticato nell'anno 1995, un "*carcinoma della vescica, con classificazione istologica G2 pta-m*" al quale erano seguiti numerosi episodi recidivanti e che la Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, con processo verbale n. 377 dell'11.11.1996, aveva riconosciuto l'infermità "*carcinoma uroteliale della vescica più volte recidivato...*" dipendente da causa di servizio, in quanto direttamente riconducibile all'esposizione, per oltre 20 anni, alle radiazioni ionizzanti; che, in seguito, la medesima Commissione, con p.v. n. 844 del 31.10.2001, lo aveva giudicato affetto da "*modesta cataratta corticale posteriore in OO chiazze di alopecia alle mani e alle gambe*", riconoscendo anche tali

infermità dipendenti da causa di servizio; che con verbale n. 1553 del 04/07/2002, la Commissione medico legale lo aveva infine dichiarato *“inidoneo permanentemente ed in modo assoluto a proficuo lavoro”*, con conseguente dispensa dal servizio a far data dal 22.7.2002. Con successivo verbale n. 849 del 28.05.2004, la medesima Commissione lo aveva giudicato non idoneo al servizio all'atto del collocamento a riposo, ascrivendo le infermità già riconosciute, dipendenti da fatti di servizio, alla terza categoria, tabella A, misura massima ai fini della pensione privilegiata; che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con verbale di adunanza n. 94 del 28/03/2008, aveva reso il seguente parere: *“l'infermità “OO cataratta corticale posteriore” può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata e riscontrata dalla commissione medica con l'attività di servizio prestata, e che l'infermità “Chiazze alopeciche alle gambe in esiti di intervento di asportazione di carcinoma della vescica” può riconoscersi interdipendente con l'affezione: “Esiti di intervento di asportazione di neoplasia vescicale” già riconosciuta dipendente da fatti di servizio da questo Comitato con il precitato parere, in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, una correlazione etiopatogenica tra la nuova infermità denunciata e riscontrata dalla Commissione Medica e la precedente già riconosciuta si dipendente”*; che nel 2009 il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4693/2010, lo aveva riconosciuto assolutamente e permanentemente incapace a svolgere qualsiasi attività lavorativa, attribuendogli il diritto all'assegno di incollocabilità; che, infine, la Corte dei Conti Siciliana, con sentenza n. 2235/2012, aveva riconosciuto il diritto di esso ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio, considerata l'invalidità al servizio determinata dalle infermità accertate dipendenti da causa di servizio, ascrivibili, in cumulo, alla terza categoria a decorrere dal 4.11.2002 - conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e l'A.R.N.A.S., innanzi a questo Tribunale, per ottenere il riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere, con conseguente inserimento nella graduatoria di cui all'art. 3, comma III, D.P.R. 243/2006 e l'attribuzione di tutti i benefici, anche di natura economica e assistenziale connessi al suddetto *status*, con il favore delle spese di lite.

Il Ministero dell'Interno, seppure ritualmente citato, non si costituiva.

L'A.R.N.A.S., ritualmente costituitosi, eccepiva l'infondatezza delle domande avversarie, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* invocato; in particolare evidenziava l'ontologica differenza tra la *“causa di servizio”* e lo *“status di vittima del dovere”*, non essendo sufficiente a tale ultimo fine che l'evento lesivo fosse connesso all'espletamento di funzioni di istituto ed occorrendo, per converso, che il rischio affrontato fosse eccedente quello ordinario, dovendo l'infermità contratta in servizio essere legata a *“particolari condizioni”* non ricorrenti in concreto.

Dopo alcuni mutamenti della persona dell'assegnatario, espletata consulenza tecnica medico legale, la causa, previo deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza del 24/07/2020 come da separato dispositivo.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero dell'interno, ritualmente citato e non costituitosi.

Passando al merito va in primo luogo ribadita la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie per il riconoscimento dello *status* di *“vittima del dovere”* o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalla legge. In tal senso si rinvia alle sentenze *Cassazione civile, Sez. Un., 11/04/2018, n.8982, Cass. civ., Sez. Un., 13/04/2017, n. 759 e Cass. Civ., Sez. Un., n° 23300/2016*, secondo cui: *“in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti*

pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.

Cio' premesso, la domanda del [REDACTED] è fondata, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

L'art. 1 comma 563 della L. 23/12/2005 n° 266 così statuisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Il comma 564 prevede poi che:

“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

L'art. 1 del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 stabilisce, alla lettera b) che:

“per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”

e, alla lettera c), che:

“per particolari condizioni ambientali od operative”, si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto”.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la già citata sentenza n. 759/2017, hanno condivisibilmente statuito che:

la “missione di qualunque natura” può essere “sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l'espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata. Ne riesce, pertanto, esclusa la possibilità di distinguere, all'interno dell'attività espletata dal soggetto ciò che rappresenterebbe un “ordinario servizio istituzionale” (...), da ciò che non lo rappresenterebbe e, dunque, sia “straordinario”; nei medesimi termini anche Cass. 4238/2019;

inoltre, le “particolari condizioni ambientali od operative cui fa riferimento il comma 564, esigendo che l'evento dannoso sia riconosciuto derivare da “causa di servizio” in quanto da esse dipendenti, avrebbero potuto essere esistenti e potrebbero esserlo, sia prima dell'inizio della “missione”, per essere ricollegabili al suo contenuto e/o all'ambiente di svolgimento, sia manifestarsi durante il suo stesso svolgimento, per il sopravvenire di circostanze straordinarie, cioè esulanti sia dal modo sia dall'ambiente di svolgimento della missione, supposti all'atto del suo affidamento”.

Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata dalle medesime SS.UU. con sentenza n. 15055/2017, ove è stato precisato (seppur con riguardo a diversa vicenda, rientrante nell'ambito militare) come le “particolari condizioni ambientali od operative” possano insorgere anche in ragione del “grave errore organizzativo”, individuabile nella “negligente o

imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione", che abbia aggravato ulteriormente il rischio tipico.

Infine, con sentenza n. 4238/2019 la S.C., decidendo una controversia che concerneva un vigile del fuoco per il continuo contatto con l'amianto e altre sostanze nocive, ha affermato i seguenti principi di diritto:

"1. Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dai comma 564 dell'art. 1 legge n. 266/2005 sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali. 2.- Il concetto di "missione di qualunque natura" di cui al comma 564 dell'art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori. (...)"

Nella vicenda in esame risulta documentalmente (e non contestato dall'A.R.N.A.S., le cui difese sono state svolte in diritto; va, anzi, richiamato il doc. 11 della produzione del ricorrente, in cui l'A.R.N.A.S. dà atto dell'avvenuto accertamento, in maniera *"inequivocabile, che le patologie da cui è affetto il sig. ██████████ sono riconducibili a radiazioni ionizzanti a cui è stato sottoposto in ragione delle mansioni svolte dal 1976 al 1980 e dal 1981 fino agli inizi del 1997"*) che le condizioni in cui ha lavorato il ██████████ sono state di particolare e concreto pericolo e ciò non solo per i caratteri propri dell'attività (*ex se* rischiosa per le continue radiazioni ionizzanti a cui il ricorrente era sottoposto), ma anche per le carenze organizzative del datore di lavoro (si rinvia, sul punto, alle motivazioni della sentenza della Corte dei conti in precedenza richiamata, ove è dato fra l'altro leggere: *"non vi è dubbio che il ██████████ nel corso della sua vita lavorativa, è stato sottoposto in modo continuativo a radiazioni ionizzanti come del resto riconosciuto nella relazione del dirigente sanitario dell'ARNAS di Palermo del 5.1.1996, così come non sussiste alcun dubbio che, pur in assenza di dati certi circa le dosi radianti assorbite, vi sono state, come peraltro risulta dagli atti di causa, carenze nella sorveglianza sanitaria e irregolarità nelle azioni di radioprotezione che il datore di lavoro avrebbe dovuto assicurare. Da tale dato, di per sé significativo (si veda la denuncia dell'Ispettorato del Lavoro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo), il perito ne ha tratto in modo condivisibile la conclusione che la neoplasia vescicale recidivante, la modesta cataratta corticale posteriore in OO, le chiazze di alopecia alle mani e alle gambe e la nevrosi depressivo ansiosa fossero infermità dipendenti da causa di servizio (...)"*).

E' di tutta evidenza come la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore a sostanze / residui pericolosi e nocivi (avvenuta nei fatti) non valga a rendere detta situazione come normale condizione operativa: *"l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi, in nessun caso (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo "regolare" sacrificio; posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (ad es. n. 399/1996, n. 309/1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale ("protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (Cass. 4238/2019).*

Nel caso di specie le circostanze documentalmente acclamate e quelle valorizzate dalla Corte dei conti ai fini della dichiarazione di dipendenza da causa di servizio delle invalidità riportate dal ██████████ (come sopra richiamate e documentalmente comprovate) possono ritenersi certamente integrare le *"particolari condizioni ambientali od operative"* richieste dall'art. 1, comma 564, L 266/2005 e dal successivo regolamento applicativo alla luce dell'interpretazione offerta a più riprese dalla Corte di Cassazione (ed esplicitata nelle pronunzie richiamate).

Pertanto, al ██████████ in conseguenza di quanto occorsogli e dell'indubbio nesso eziologico tra le patologie sopravvenute (*neoplasia vescicale recidivante ; depressione endoreattiva di grado medio; nevrosi ansiosa; modesta cataratta corticale posteriore in OO; chiazze di alopecia alle mani ed alle gambe*) e le mansioni continuativamente espletate in presenza di radiazioni ionizzanti (almeno in parte ascrivibili anche a carenze organizzative dell'ente datoriale), ben può essere riconosciuto lo *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere.

Ciò posto il c.t.u. nominato dr. [REDACTED], ha valutato il danno alla luce del Regolamento intervenuto con D.P.R. n° 181/2009, poiché il medesimo trova applicazione anche per i fatti pregressi. Ed invero: “ *La normativa richiamata in premessa e, più in particolare, l’art. 5 del D.P.R. 243/2006 prevede che la percentualizzazione dell’invalidità permanente viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso, approvate con D.M. del Ministero della Sanità 5.2.1992 e successive modificazioni. Successivamente è stato emanato il D.P.R. 181/2009 recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 206/2004, volto - per espressa sua previsione - a disciplinare i criteri medico-legali per l’accertamento dell’invalidità anche ad integrazione di quanto stabilito dal D.P.R. 243/2006.*”

L’art. 3 del D.P.R. 181/2009 stabilisce che per l’accertamento dell’invalidità si procede tenendo conto che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle del D.M. 5.2.1992 e quello determinato in base alle tabelle annesse al D.P.R. 915/78.

Nella fattispecie, al periziato è già stata riconosciuta per le patologie accertate – relativamente alle tabelle di cui al D.P.R. 915/78 – un’equiparazione alla terza categoria della tabella A, alla quale corrisponde la fascia percentuale 71-80%.

Le stesse patologie, in base al D.M. 5.2.1992, vengono valutate con i codici e la conseguente percentuale nella seguente maniera: 1) neoplasia vescicale recidivante (valutazione con metodo analogico con riferimento ai codici 9322 e 9323 – percentuale attribuita: 35, tenendo conto che il caso va inquadrato quale “neoplasia a prognosi probabilmente favorevole con moderata compromissione funzionale”); 2) depressione endoreattiva di grado medio (cod. 2205– percentuale fissa: 25); 3) nevrosi ansiosa (cod. 2207 – percentuale fissa: 15); 4) modesta cataratta corticale posteriore in OO (patologia non tabellata, né valutabile con metodo analogico); 5) chiazze di alopecia alle mani ed alle gambe (patologia non tabellata, né valutabile con metodo analogico).

Pertanto, per le patologie dell’apparato psichico (nella fattispecie, la sindrome depressiva endoreattiva di grado medio e la nevrosi ansiosa), trattandosi di patologie concorrenti, viene applicata la formula c.d. salomonica che è una proposta applicativa da utilizzarsi nel caso di menomazioni plurime concorrenti, cioè interessanti lo stesso organo od apparato.

Per queste menomazioni - è bene dirlo - non esiste un esplicito richiamo di legge all’utilizzo di particolari formule a differenza di quanto previsto per le minorazioni coesistenti.

Un metodo di riferimento per le menomazioni concorrenti può essere il cosiddetto calcolo “salomonico”, indicativo di un valore intermedio tra i valori ottenuti con il calcolo riduzionistico e la somma delle minorazioni.

Dall’effettuazione di detto calcolo è risultato che dette infermità, come patologie concorrenti, hanno determinato nei confronti del periziato una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 38% (trentotto per cento).

Per quanto riguarda, invece, la valutazione in associazione delle patologie dell’apparato psichico sopra indicate e delle altre patologie evidenziate e sopra riportate, trattandosi di patologie coesistenti, viene effettuata una valutazione tramite il calcolo riduzionistico previsto dal D.M. 5.2.1992 (prima parte), applicando la seguente formula espressa in decimali:

$$IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2).$$

Dall’effettuazione di detto calcolo è risultato che dette infermità hanno determinato nei confronti del periziato una riduzione complessiva della capacità lavorativa in misura percentuale del 60% (sessanta per cento).

Per quanto evidenziato ed in base al D.P.R. 181/2009, ai fini della valutazione dell’invalidità permanente viene presa in considerazione la percentuale dell’80%, in quanto costituisce quella più favorevole al periziato.

(...)

Per quanto riguarda la percentualizzazione del danno biologico, lo stesso viene valutato in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi approvate con Decreto del Ministero del Lavoro del 12.7.2000.

Al riguardo, nel caso in esame si ritiene che per le patologie sopra riportate possano applicarsi i codici 41, 132, 181 contemplati nelle tabelle annesse a detto D.M., tenendo conto che in caso di danni composti – vale a dire comprensivi di più menomazioni – la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate; in tali casi si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo e delle funzioni interessate dalle menomazioni.

Alla luce di quanto evidenziato, relativamente al danno biologico può esprimersi una valutazione complessiva del 35%.

(...) La determinazione della percentuale del danno morale – in base a quanto previsto dall'art. 4 del richiamato D.P.R. 181/2009 - viene effettuata caso per caso e tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo vissuti, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

Nel caso in esame, in relazione agli eventi occorsi al periziato ed alle successive sofferenze e stati d'animo vissuti, si ritiene equo potere quantificare la percentuale del danno morale nella misura del 5%”.

Il definitiva, “in applicazione agli art. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009 sono stati assegnati - nel caso in esame - i valori percentuali dell'80% a titolo di invalidità permanente, del 35% a titolo di danno biologico e del 5% a titolo di danno morale. Ne consegue che la percentuale unica di invalidità complessiva risulta pari all'85% (ottantacinque per cento)”.

Tali conclusioni sono da condividersi, in quanto basate su una corretta metodologia medico-legale ed esenti da vizi.

Alla luce di ciò, la domanda va accolta dichiarando che il [REDACTED] ha diritto ad essere equiparato a vittima del dovere, con conseguente inserimento nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006 ai fini dell'erogazione dei connessi benefici, anche economici e assistenziali, dovuti nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva pari all'85%

Il Ministero dell'Interno e l'A.R.N.A.S., rimasti soccombenti, vanno condannati al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Paolo e Maurizio Guerra, che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Restano definitivamente a carico dei resistenti le spese di c.t.u. già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in persona del giudice onorario, dr. [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia del Ministero dell'Interno e contraddittorio tra le ulteriori parti, così provvede:

in accoglimento delle domande spiegate da [REDACTED] con ricorso depositato in data 25.06.2015 dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere equiparato a vittima del dovere, con conseguente inserimento nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 ai fini dell'erogazione dei connessi benefici, anche economici e assistenziali, dovuti nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva pari all'85%;

condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del grado, che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso spese generali. c.p.a. ed i.v.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;

visto l'art. 429 c.p.c., indica in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 24 luglio 2020

Il Giudice Onorario

([REDACTED])

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. [REDACTED] in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.